

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Legge di bilancio 2017

A.C. 4127

*Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio*

*Edizione provvisoria*

Aggiornato al 20 novembre 2016, ore 22.00

---

Servizio responsabile:

*SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio*

☎ 066760-9932 – ✉ [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - 🐦 @CD\_bilancio

*Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.*

*Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.*

*L'edizione provvisoria del presente dossier da conto, in corso di seduta, delle modifiche approvate e potrebbe subire correzioni in relazione alla versione definitiva degli emendamenti che sarà esposta in sede di resoconto sommario dei lavori della Commissione bilancio.*

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File:*

**Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-*bis*)  
approvati dalla V Commissione Bilancio**



**Articolo 5 - Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
5.11	Relatore		20.11	<p><i>Modifica il comma 1, lettera b), n. 1) al fine di chiarire che, per i <b>contribuenti</b> che applicheranno il <b>regime di cassa</b>, continuano ad <b>applicarsi</b> le ordinarie <b>regole</b> vevoli (ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR) per la determinazione del <b>costo e del valore normale dei beni</b>.</i></p> <p>Resta fermo dunque che, per i predetti contribuenti, non trova più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 TUIR, commi 1 e 2), incompatibile con il regime di cassa.</p>

## Articolo 6 - Iva di gruppo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.4	Relatore		20.11	<i>Modifica il comma 1, capoversi 70-bis) e 70-decies), per <b>coordinare</b> le disposizioni contenute nei <b>due nuovi articoli</b>, così chiarendo la <b>decorrenza</b> delle <b>procedure concorsuali</b> che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA (lettere <i>a</i> e <i>b</i>)). Inoltre si chiarisce con maggiore precisione quando il rappresentante del gruppo IVA ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria la cessazione di un soggetto dal gruppo, ovvero la cessazione del gruppo medesimo (lettera <i>c</i>).</i>

**Articolo 7-bis - Assoggettamento all'IVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.019	Relatore		20.11	<p><b>Introduce un nuovo articolo 7-bis</b>, volto ad <b>assoggettare all'aliquota IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta</b>. A tal fine <b>modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972</b> (disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) <b>abrogando</b> il riferimento a tali servizi previsto dall'articolo 10 del decreto medesimo (che indica le operazioni esenti dall'imposta), e introducendo alla tabella A, parte II-bis (che indica i beni e i servizi assoggettati all'aliquota IVA del 5%), e alla tabella A parte III (che indica i beni e i servizi assoggettati e all'aliquota IVA del 10%) le necessarie modifiche.</p> <p>Si dispone inoltre che <b>la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare</b> sia comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p>Alla <b>Tabella A</b>, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:</p> <p>2017: -7.800.000;                  2018: -7.800.000;                  2019: -7.800.000.</p>

### Articolo 7-bis - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.07	Relatore		20.11	<p><b>Introduce un nuovo articolo 7-bis</b>, volto ad integrare la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.</p> <p>In particolare, il nuovo articolo stabilisce che <b>il versamento della ritenuta</b> del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, sia effettuata dal <b>condominio</b> in qualità di sostituto d'imposta <b>solo</b> al raggiungimento di una <b>soglia minima</b> della ritenuta stessa pari a <b>500 euro</b>. Si precisa, comunque, che il condominio sia tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l'importo minimo predetto.</p>

**Articolo 10** - Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 e anticipazioni di tesoreria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10.3 id.	Guidesi	LNA	20.11	<p><b>Aggiunge il comma 1-bis</b> il quale (modificando l'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 <b>al 31 dicembre 2017</b> – l'innalzamento <b>da tre a cinque dodicesimi</b> del limite massimo di ricorso degli enti locali ad <b>anticipazioni di tesoreria</b>, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.</p> <p><i>Modifica</i> di conseguenza la <b>rubrica dell'articolo</b>, aggiungendo il riferimento ai limiti alle anticipazioni di tesoreria.</p>
10.17	Gelmini	FI-PdL		
10.15	Rampelli	FdI-AN		
10.26	Pastorino	Misto-AL-P		
10.39	Palese	Misto-CR		
10.33	Marti	Misto-CR		
10.35	Melilli	PD		

**Articolo 12 - Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5 per cento**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
12.13	Relatore		20.11	<b>Sopprime la lettera c) del comma 1</b> , che disponeva per le Società di Gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) la deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi, nei limiti del 96 per cento. Nella Relazione illustrativa dell'emendamento si chiarisce peraltro che la modifica è operata in quanto per le suddette SGR tali interessi passivi non rilevano ai fini della base imponibile IRAP.

### Articolo 13 - Sostegno agli investimenti delle PMI

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.39 id. 13.2	Zolezzi X Commissione	M5S	20.11	<i>Modifica il comma 4, aggiungendo i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti individuati dal comma che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. nuova Sabatini).</i>

### Articolo 13-bis – Sottoscrizione atto costitutivo start-up innovative

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.02	X Commissione		20.11	<b>Introduce l'articolo 13-bis</b> , che integra la disciplina della sottoscrizione dell'atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto oltre che con forma digitale anche con <b>firma elettronica avanzata autenticata</b> .

**Articolo 14 – Esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'atto costitutivo start-up innovative**

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
14.5 NF Id.14.1 NF	Basso X Commissione	PD	20.11	<p><b>Introduce il comma 3-bis</b>, che esonera l'atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.</p> <p><i>Conseguentemente</i></p> <p><i>Modifica l'articolo 81, comma 2</i>, riducendo di 300 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017</p>

**Articolo 81 – Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili**

<b>Estremi</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
14.5 NF Id.14.1 NF	Basso X Commissione	PD	20.11	<i>Modifica l'articolo 81, comma 2, riducendo di 300 mila euro l'incremento del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 14, che esonera l'atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria</i>

## Articolo 87 – Fondi speciali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.019	Relatore		20.11	Alla <b>Tabella A</b> , l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017: -7.800.000; 2018: -7.800.000; 2019: -7.800.000. <i>La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo articolo 7-bis, che assoggetta ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, disponendo al contempo che la tariffa amministrativa relativa a tali servizi di trasporto sia comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto</i>